



ATTO N. 850

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa

*dei Consiglieri LEONELLI, DE VINCENZI, CASCIARI, FIORINI, LIBERATI,
ROMETTI e SOLINAS*

“INTEGRAZIONI DELLA L.R. 19/10/2012, N. 16 (MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DEL CONTRASTO E PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHÉ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE. INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 14 OTTOBRE 2008, N. 13 RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA ED ALLE POLITICHE PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLA SICUREZZA DEI CITTADINI - ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2002, N. 12)”

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 09/11/2016*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 10/11/2016



PROPOSTA DI LEGGE

dei Consiglieri Giacomo Leonello LEONELLI, Sergio DE VINCENZI, Carla CASCIARI, Emanuele FIORINI, Andrea LIBERATI, Silvano ROMETTI e Attilio SOLINAS

Relazione illustrativa

La proposta di legge in oggetto nasce dalla necessità di individuare un organismo a composizione mista, con profili tecnici ed esponenti politici di livello regionale, formato in prevalenza da rappresentanti delle associazioni e delle categorie impegnate sul territorio dai punti di vista sociale ed economico.

L'esperienza maturata nell'ambito dei lavori della corrispondente Commissione di inchiesta istituita nel corso della IX legislatura regionale spinge a proseguire gli approfondimenti realizzati, anche alla luce delle conseguenze prodotte dai recenti sismi che hanno colpito il territorio regionale e che verosimilmente comporteranno l'attenzione degli ambienti criminali a fini di profitto economico.

L'Osservatorio avrà anche l'opportunità di collaborare con il Comitato tecnico-scientifico nella comprensione del fenomeno del crimine organizzato e mafioso, organismo a sua volta istituito con legge regionale n. 13/2008.

Il procedimento per l'istituzione e l'insediamento dell'Osservatorio è qui riassunto per punti:

- deliberazione nella commissione d'inchiesta di istituire l'Osservatorio;
- proposta della Commissione d'inchiesta all'Assemblea: proposta di atto interno a firma dei consiglieri componenti la Commissione d'inchiesta (PAI);
- deliberazione dell'Assemblea legislativa di istituzione dell'Osservatorio o rigetto della proposta (ulteriori decisioni che dovrà contenere ad esempio: dare mandato all'Ufficio di presidenza di garantire l'assistenza amministrativa per il tramite degli uffici dell'Assemblea legislativa; di stabilire le procedure per l'insediamento, ad esempio convocazione della prima seduta da parte del Presidente dell'Assemblea legislativa).
- entro 5 giorni dalla data della suddetta deliberazione gli uffici dell'Assemblea scrivono a tutti i soggetti che devono fare le designazioni dei componenti;
- entro 30 giorni i suddetti soggetti devono rispondere; quando si arriva ad otto componenti indicati l'Osservatorio è costituito, ma va nominato con una decisione del Presidente dell'Assemblea che andrebbe poi comunicata al Presidente della Giunta per gli adempimenti di conseguenza, ovvero pubblicazione nel BURU; mano a mano che arrivano altre designazioni o qualora si decida di integrare l'Osservatorio con altri componenti provvederà sempre il Presidente con una sua decisione. Oppure secondo una versione più agile non c'è alcun ulteriore provvedimento. Una volta che arrivano tutte le



designazioni il Presidente dell'Assemblea convocherà la prima seduta per l'insediamento seguendo le indicazioni che gli saranno state date nella deliberazione dell'Aula di istituzione;

- nella prima seduta di insediamento si dovrebbe nominare subito il Presidente anche perché se va fatto il regolamento di funzionamento ci vuole chi convoca le sedute e dirige i lavori.



Modificazioni alla legge regionale 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini - abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12.).

Art. 1

(Integrazione della l.r. 16/2012)

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini - abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12.), è inserito il seguente:

“Art. 6-bis

(Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata e l'illegalità)

1. La Commissione d'inchiesta o speciale, di cui agli articoli 54 e 55 dello Statuto, laddove istituita su materie oggetto della presente legge, può proporre all'Assemblea legislativa dell'Umbria l'istituzione presso l'Assemblea stessa di un Osservatorio sulla criminalità organizzata e l'illegalità, di seguito definito Osservatorio, quale strumento per lo studio dei fenomeni correlati al crimine organizzato e mafioso, per la raccolta dei dati a disposizione e delle informazioni da cui emerge il progredire della presenza o delle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose, per la promozione della condivisione e della collaborazione con e tra i soggetti pubblici e privati interessati al tema della legalità e per la conseguente definizione di azioni e politiche di intervento.

2. L'Osservatorio, che opera in raccordo con il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6, ha il compito, in particolare:

- a) di raccogliere tutte le informazioni e i dati utili alle finalità previste al comma 1;
- b) di assicurare il necessario supporto informativo alla Commissione d'inchiesta o speciale, segnalando eventuali problematiche o criticità e promuovendo, inoltre, forme di comunicazione diretta con i cittadini anche attraverso il sito internet dell'Assemblea legislativa;
- c) di svolgere attività di studio, ricerca ed indagine relativamente agli ambiti di competenza della presente legge anche promuovendo l'implementazione del portale telematico di documentazione di cui all'articolo 12.

3. L'Osservatorio, che resta in carica per tutta la durata della Commissione d'inchiesta o speciale di cui al comma 1, è composto da:

- a) il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione d'inchiesta o speciale;
- b) un rappresentante delegato da ANCI Umbria;



- c) sette esperti nelle tematiche attinenti al tema della legalità designati congiuntamente dalle seguenti associazioni antimafia operanti in Umbria: Libera Umbria, Libera informazione, Legambiente, WWF, SOS Impresa, Cittadinanzattiva, Mente Globale;
- d) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
- e) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale;
- f) un rappresentante designato dalla Commissione regionale dell'Associazione bancaria (ABI) Umbria.

4. La Commissione d'inchiesta o speciale di cui al comma 1, in ogni momento può integrare i componenti dell'Osservatorio individuando ulteriori associazioni affinché designino uno o più esperti, ai sensi del comma 3, lettera c).

5. Entro cinque giorni dalla deliberazione di istituzione dell'Osservatorio ai sensi del comma 1, l'Assemblea legislativa, per il tramite degli uffici competenti, richiede, ai fini della costituzione dell'Osservatorio, le designazioni di cui al comma 3, lettere b), c), d), e), ed f), che devono pervenire entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso quest'ultimo termine l'Osservatorio si intende costituito, purché le designazioni pervenute consentano la nomina, con atto del Presidente dell'Assemblea legislativa, di almeno la metà più uno dei componenti; l'Osservatorio è integrato sulla base delle designazioni pervenute oltre il termine stesso.

6. Nella prima seduta di insediamento dell'Osservatorio, i componenti nominano il Presidente che è scelto tra i soggetti designati ai sensi del comma 3, lettera c). Qualora l'Osservatorio sia integrato ai sensi dei commi 4 e 5, si può procedere, su richiesta di un componente, al rinnovo dell'elezione del Presidente.

7. L'Osservatorio stabilisce, con regolamento interno, le modalità del suo funzionamento.

8. Il supporto amministrativo all'Osservatorio è assicurato dall'Assemblea legislativa.

9. La partecipazione alle sedute dell'Osservatorio è a titolo gratuito.

Art. 2 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, previa istituzione dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata e l'illegalità di cui all'articolo 6-bis della l.r. 16/2012, come inserito dalla presente legge, nei limiti delle risorse regionali del bilancio di previsione della Regione Umbria, annualmente determinate ed iscritte con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.5761
<http://www.alumbria.it>

I Consiglieri regionali:

Giacomo Leonello LEONELLI

Sergio DE VINCENZI

Carla CASCIARI

Emanuele FIORINI

Andrea LIBERATI

Silvano ROMETTI

Attilio SOLINAS

Handwritten signatures of the regional council members, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written in black ink and are placed over horizontal lines.